



Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale A.C. 1835

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1835
Titolo:	Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Mulè
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	22 aprile 2024
assegnazione:	3 giugno 2024
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, VII e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 1835](#) propone di istituire il **20 settembre** di ogni anno quale "**Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi**".

La scelta della giornata del 20 settembre è stata definita tenendo conto che proprio in questa data, nel 1943, la Germania nazista modificò unilateralmente lo status dei militari italiani da prigionieri di guerra a internati militari ("Italienische Militär-Internierte").

L'articolo 1, comma 1, specifica altresì che tale riconoscimento è volto a **commemorare il ricordo dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento nazista**, a causa del proprio rifiuto di collaborare con il nazionalsocialismo dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.

Gli IMI - Internati Militari Italiani

Nel periodo che va dalla crisi dell'estate 1943 alla cessazione della guerra, **circa 800mila italiani, militari e civili, vennero trasferiti coattivamente nel territorio del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca.**

Il gruppo più numeroso, oltre 650 mila, è quello degli IMI Internati Militari Italiani, la cui storia ha inizio l'8 settembre 1943, il giorno dell'armistizio con le forze alleate, annunciato dal generale Pietro Badoglio, capo del Governo *pro tempore*. Costretti a consegnare le armi, migliaia di soldati sono posti di fronte alla richiesta di continuare a collaborare con le truppe tedesche e con la Repubblica di Salò, costituitasi il 23 settembre dopo la liberazione di Benito Mussolini. Una limitata parte di soldati accetta; alcuni riescono a fuggire; altri vengono uccisi durante una serie di combattimenti. Circa 50mila soldati, tra coloro che non accettano la collaborazione, perdono la vita nel corso della prigionia per malattie, denutrizione, esecuzioni e bombardamenti.

Al comma 2 si prevede che, per quanto riguarda le **iniziative celebrative** connesse alla Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, gli organi competenti in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, al fine di diffondere la conoscenza, il valore storico, militare e morale della vicenda degli internati italiani nonché il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra, dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni, possano promuovere e organizzare:

- iniziative;

- manifestazioni pubbliche;
- incontri;
- dibattiti;
- momenti comuni di ricordo e di riflessione;
- ricerche e pubblicazioni

Nel rinviare agli enti territoriali "di livello equivalente", il comma 2 fa riferimento alla normativa prevista dalla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ed agli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 3 prevede che in occasione della celebrazione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi **venga conferita, con cerimonia pubblica, la medaglia d'onore** disciplinata dall'articolo 1, comma 1272 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Medaglia d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti

L'[articolo 1, commi 1271 – 1276, della legge finanziaria per l'anno 2007](#) (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, nonché ai familiari dei deceduti.

Tale norma ha stabilito che, al fine di individuare gli aventi diritto al riconoscimento, venga istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito dai rappresentanti dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

Il Dipartimento mette a disposizione degli interessati la modulistica idonea alla presentazione delle istanze che sono gestite informaticamente attraverso una banca dati.

La concessione della medaglia d'onore agli aventi diritto, individuati al termine dell'istruttoria dal Comitato, avviene tramite l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica.

Le medaglie d'onore, coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono inviate alle Prefetture competenti per territorio per la relativa consegna.

Fonte: [Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri](#)

L'articolo 2, al comma 1, dispone che **il coinvolgimento pubblico delle scuole di ogni ordine e grado e delle università** nelle attività di promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi viene stabilito attraverso apposite **direttive da parte dei Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno**.

Il comma 2 e il comma 3 disciplinano invece la **partecipazione dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI) alle attività celebrative** previste dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 1, comma 2. In particolare, viene stabilito che tali Associazioni partecipano a tali attività **sulla base di un protocollo d'intesa** con i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno.

L'ANRP – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia

L'ANRP – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e *loro familiari*, con sede centrale in Via Labicana n.15/A, 00184 Roma, è stata riconosciuta Ente Morale, con Decreto del Presidente della Repubblica, il 30 maggio 1949 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 9 agosto 1949) e successivamente, per l'attività svolta a favore dei reduci e dei loro familiari, Ente Nazionale con Finalità Assistenziali, con D.M. del 10 settembre 1962.

L'Associazione Nazionale ex Internati (A.N.E.I.)

L'Associazione Nazionale ex Internati (A.N.E.I.) riconosciuta come ente morale con il DPR 2 aprile 1948 n.403, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000 al n.836/2011, è stata costituita dai sopravvissuti reduci militari internati nei Lager nazisti.

L'articolo 3 dispone che la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi **non è considerata solennità civile** ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n.260.

L'articolo 4 introduce la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono a darvi attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Senato: Dossier n. 298

Camera: n. 311

18 giugno 2024

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nel settore politica estera e difesa	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	✕ CD_difesa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
DI0106